

### 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento definisce il Regolamento adottato da INAL S.r.l. per la verifica impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici alimentati con tensione fino a 1000 V, degli impianti elettrici alimentati con tensione oltre 1000 V e degli impianti elettrici installati in luoghi a pericolo di esplosione in accordo al Decreto del Presidente della Repubblica n° 462 del 22 ottobre 2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" integrato dalla Direttiva del 11/03/2002 emessa dal Ministero delle Attività Produttive "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462 degli organismi di ispezione di tipo "A" e vengono descritte in dettaglio le responsabilità che il cliente e la società INAL S.r.l. devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alla fornitura dei servizi relativi a:

- **Verifica Installazioni e Dispositivi di protezione contro le Scariche Atmosferiche;**
- **Verifica Impianti di Messa a Terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000 V;**
- **Verifica Impianti di Messa a Terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;**
- **Verifica Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.**

Il presente Regolamento viene applicato da INAL S.r.l. in maniera uniforme ed imparziale per tutti i clienti che utilizzano i servizi di verifica degli impianti su descritti.

Non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura e l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di impianti elettrici già verificati.

### 2. TERMINI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'attività di ispezione è svolta in conformità alle direttive Europee applicabili così come recepite dallo Stato Italiano, i cui pertinenti riferimenti sono riportati di seguito:

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano ispezioni"

D.P.R. 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi."

Direttiva 11/03/2002 "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01 degli Organismi di Ispezione di Tipo A".

Guida CEI-014 "Guida all'applicazione del D.P.R. 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi."

Decreto Legge n. 162 del 30/12/2019 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica."

REGOLAMENTO ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida - Parte generale"

REGOLAMENTO ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli organismi di Ispezione"

REGOLAMENTO ACCREDIA RG-09 Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA

CIRCOLARE ACCREDIA N.29/2017 Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01

Oltre che alle prescrizioni della legislazione vigente e della normativa volontaria, nelle proprie attività INAL S.r.l. ottempera anche a quanto prescritto da un sistema di qualità interno. Ciò non solo nell'ottica della deontologia professionale, ma anche per garantire ai propri clienti la massima trasparenza e un elevatissimo livello di affidabilità e di fiducia.

### 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'organigramma riportante la struttura organizzativa della INAL S.r.l. per ciò che riguarda le attività di cui al § 1, nonché la documentazione che ne identifica lo stato legale sono disponibili su motivata richiesta scritta degli interessati.

I servizi sono forniti dal personale interno ed esterno all'organizzazione adeguatamente formato e qualificato in accordo ai requisiti legislativi nazionali ed europei e secondo le procedure, documentate nel Sistema Gestione Qualità dell'azienda, di selezione, addestramento, formazione e supervisione delle figure professionali messe a disposizione per l'erogazione del servizio, oppure delegati. Questo documento è di proprietà di INAL S.r.l. e può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi solo per i fini rispetto ai quali viene rilasciato.

ad altri organismi notificati di cui sia accertata la competenza, la conformità con la normativa e legislazione applicabile e l'estraneità alla progettazione e fabbricazione del prodotto.

L'Amministratore Unico della INAL S.r.l., garantisce che tutte le attività di ispezione sono svolte con:

- Imparzialità,
- Indipendenza,
- Integrità,
- Riservatezza.

con il significato di cui ai punti 4.1, 4.2 e A.1 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

La INAL S.r.l. opera nel pieno rispetto dei principi di indipendenza previsti dall'Appendice A.1 della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 di seguito riportati:

- A.1. La INAL S.r.l. è indipendente dalle parti interessate. La INAL S.r.l. ed il suo personale responsabile dell'effettuazione dell'ispezione non potrà essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore, il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né essere il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti;
- A.2. La INAL S.r.l. ed il suo personale non potrà essere impegnato in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione. In particolare, essi non potranno occuparsi direttamente del progetto, costruzione, fornitura, installazione, utilizzazione, manutenzione degli oggetti ispezionati ovvero di oggetti simili in concorrenza;
- A.3. Tutte le parti interessate devono avere accesso ai servizi della INAL S.r.l.. Non devono sussistere condizionamenti finanziari indebiti o di altra natura. Le procedure nell'ambito delle quali la INAL S.r.l. opera saranno gestite in modo non discriminatorio.

#### 4. RISERVATEZZA E TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, si comunica che i dati acquisiti e quelli che potranno essere forniti e/o richiesti, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste nel presente Regolamento:

- saranno gestiti dalla INAL S.r.l., mediante elaboratore elettronico o manualmente, per mezzo di inserimento in banche dati aziendali aventi come finalità la prestazione del servizio, l'esecuzione di indagini sulla qualità del servizio, l'invio di materiale informativo sulle attività della INAL S.r.l.;
- potranno essere comunicati a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative e regolamentari, a subappaltatori, nel caso in cui ci fosse la necessità, e/o riportati nel curriculum aziendale.

Il cliente ha diritto:

- ad essere informato sul trattamento dei dati che lo riguardano;
- di ottenere conferma dell'esistenza di tali dati e trattamenti, aggiornamenti dei dati, rettifiche e integrazioni degli stessi;
- di opporsi a taluni trattamenti e di esercitare gratuitamente, in alcuni casi, il diritto di opposizione.

La INAL S.r.l., inoltre, assicura che tutte le informazioni e i dati acquisiti durante le attività di cui al § 1, sono trattati con la massima riservatezza, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

Inoltre al fine di assicurare la riservatezza, il personale della INAL S.r.l. coinvolto nelle attività, ne sottoscrive un impegno formale, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta.

La responsabilità del trattamento dei dati fa capo all'Amministratore Unico della INAL S.r.l. nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

La INAL S.r.l. si impegna, inoltre, a tutelare il diritto di proprietà del Cliente al quale viene offerto il servizio di verifica.

#### 5. RESPONSABILITÀ

La INAL S.r.l. si impegna a svolgere le proprie attività con la dovuta cura e competenza accettando eventuali responsabilità solamente in caso di comprovata negligenza. La società non assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente che derivi o sia connessa al mancato rispetto delle condizioni contrattuali con esso stipulate o di qualunque condizione espressa o implicita nelle norme di legge applicabili e nel presente Regolamento.

*Questo documento è di proprietà di INAL S.r.l. e può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi solo per i fini rispetto ai quali viene rilasciato.*

Per quanto attiene alle misure di tutela della sicurezza dei lavoratori valgono le vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). In particolare, ove siano disponibili procedure scritte concernenti modalità di comportamento delle imprese esterne, queste devono essere consegnate alla INAL S.r.l. al momento della stipula del contratto.

Il Cliente fornisce, in base alle prescrizioni legislative in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il team di valutazione andrà ad operare, e sulle misure di prevenzione e di gestione delle emergenze adottate. Fornisce inoltre gli eventuali dispositivi di protezione individuale, ovvero comunica a INAL S.r.l. la tipologia di dispositivi di protezione individuale di cui la squadra ispettiva deve essere dotata.

### 6. DISTRIBUZIONE

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito dell'Organismo.

In ogni caso i potenziali Clienti che abbiano intenzione di stipulare un contratto con la INAL S.r.l. o quelli che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea.

Inoltre, in caso di revisione del Regolamento, la nuova revisione sarà resa disponibile sul sito web dell'Organismo nella pagina riguardante le verifiche degli impianti di messa a terra, e tutti i clienti potranno prenderne visione (vedi § 15).

### 7. RICHIESTA DI ISPEZIONE

Sul sito aziendale della INAL S.r.l. è reperibile il modello:

- "Domanda e affidamento di incarico" ai sensi degli artt. 4, 6, 7 del D.P.R. 462/01 da compilare per la richiesta del servizio di ispezione di impianti di messa a terra, di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e verifiche di impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione per tutti gli altri luoghi di lavoro.

Per presentare una richiesta per l'attività di ispezione, il cliente deve provvedere, a seconda del servizio richiesto, alla compilazione del modulo "Domanda e affidamento di incarico" in cui deve inserire le seguenti informazioni:

- dati cliente (nome proprietario/legale rappresentante, comune, indirizzo, recapiti);
- dati tecnici dell'impianto da ispezionare (potenza, alimentazione, tipologia dell'ambiente di lavoro, indirizzo, comune);
- dati di fatturazione.

I servizi di ispezione in accordo agli articoli 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01 sono forniti da INAL S.r.l. nei termini ed alle condizioni precisate nelle "Condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di Ispezione" che il Cliente, intenzionato a concludere il contratto, accetta mediante l'invio, ad INAL S.r.l., del modulo di domanda ("Domanda e affidamento di incarico") a propria firma.

Il cliente, prima di presentare ufficiale domanda all'Organismo, può richiedere allo stesso un'offerta economica per l'attività ispettiva.

Le richieste di offerta possono essere ricevute da qualsiasi membro dello staff amministrativo a mezzo posta, fax, e-mail, PEC, A/R e anche telefonicamente, che verifica la presenza dei dati minimi per formulare l'offerta e fornisce giusto riscontro al cliente. All'interno dell'offerta è specificato l'importo economico secondo quanto previsto dal Tariffario in corso di validità, tenendo conto dei dati dichiarati.

Allegato all'offerta viene inviato l'apposito modulo di domanda, a seconda del tipo di intervento richiesto, e viene altresì comunicata al Cliente la modalità di visionare e di scaricare il presente "Regolamento per l'Ispezione" dal sito Internet dell'Organismo. Tale Regolamento deve essere letto, compreso e accettato in quanto parte integrante del contratto.

Le offerte presentate vengono raccolte ed archiviate a cura dell'Ufficio Amministrazione.

### 8. REGISTRO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Una volta emesso il Verbale di verifica, tutti i dati di verifica vengono registrati all'interno del software gestionale aziendale. Periodicamente si provvede a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. dell'attività di verifica svolta, riportando almeno le seguenti informazioni:

- l'identificazione dell'impianto elettrico;
- l'ispettore che ha eseguito la verifica;
- la tipologia di verifica;
- l'area/e in cui è stata svolta la verifica;
- il proprietario / legale rappresentante;
- l'indirizzo completo del proprietario / legale rappresentante;

- l'indirizzo completo del luogo di installazione dell'impianto;
- la data di emissione del verbale di verifica e il relativo esito.

La sottoscrizione del contratto di verifica costituisce per INAL S.r.l. l'autorizzazione per la comunicazione dei dati sopra riportati agli Enti preposti ove richiesto.

### 9. UTILIZZO DEL LOGO INAL S.R.L.

La INAL S.r.l., al termine della verifica sull'impianto, fornisce al cliente la targa di tipo adesivo da applicare sul quadro principale, di cui si fornisce di seguito un fac-simile:




Figura A (Marchio INAL S.r.l.)

Figura B (Fac-simile Targa adesiva)

Il cliente può utilizzare esclusivamente riproduzioni del marchio INAL S.r.l. assicurandone l'uniformità e la leggibilità.

Al cliente, invece, è precluso l'utilizzo del marchio ACCREDIA trattandosi di un'attività di ispezione.

Nel caso dei controlli di cui agli artt. 4, 6 e 7 del citato D.P.R. 462/01, l'etichetta sarà posizionata all'interno del quadro elettrico principale dell'impianto in modo visibile e preservata da eventuali manomissioni o danneggiamenti.

### 10. ATTIVITÀ ISPETTIVA: DIRITTI E DOVERI

Il presente Regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il cliente e INAL S.r.l. devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività ispettive.

#### 10.1. DOVERI DEL PROPRIETARIO O SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

Il proprietario o suo legale rappresentante che richiede la verifica di cui agli artt. 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01 deve:

- rispettare le prescrizioni del presente Regolamento;
- rispettare le disposizioni previste dalla Legislazione vigente in materia di impianti di messa a terra;
- fornire tutta la documentazione tecnica, necessaria alla valutazione dello stesso, prevista dalle norme di riferimento relativa al prodotto da verificare;
- fornire ai Verificatori INAL S.r.l. le informazioni necessarie sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- coordinarsi e cooperare con INAL S.r.l. ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- mettere a disposizione l'impianto per l'esecuzione delle verifiche, garantendo al personale ispettivo di INAL S.r.l. accesso ai locali di ubicazione dell'impianto;
- garantire la presenza di personale qualificato in grado di seguire le prove previste dal tipo di prestazione richiesta, sotto la vigilanza di un preposto;
- informare gli utenti dell'impianto della temporanea totale o limitata indisponibilità dell'impianto stesso e, più in generale, porre in atto tutti i mezzi per agevolare lo svolgimento delle attività nella completa sicurezza degli ispettori e degli utenti;
- comunicare per iscritto ad INAL S.r.l. se vi sono parti di impianto che non possono essere disalimentate dalla corrente elettrica;
- comunicare ad INAL S.r.l. eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto di verifica;
- comunicare ad INAL S.r.l. il verificarsi di incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;

- l) comunicare tempestivamente ogni eventuale circostanza che renda necessaria l'effettuazione di una verifica straordinaria (ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.P.R. 462/01);
- m) fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da INAL S.r.l.;
- n) informare INAL S.r.l. in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, etc.;
- o) non utilizzare i rapporti di verifica in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'Organismo di Ispezione e compromettere la fiducia del pubblico;
- p) fornire la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte dell'impianto di cui alla "EX LEGE" 46/90 e al DM 37/2008;
- q) rendere disponibile al momento della verifica tutta la documentazione richiesta (documentazione tecnica dell'impianto, rapporti di ispezioni precedenti, documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche), tutti i mezzi e le informazioni necessarie per l'espletamento delle attività di verifica;
- r) essere disponibili a far eseguire nuovamente all'Organismo l'esecuzione della verifica, qualora ne venga fatta richiesta dall'Organismo, senza che questo comporti un ulteriore esborso da parte del Cliente;
- s) ottemperare alle Non Conformità e alle Osservazioni impartite dall'Organismo sui rapporti di verifica;
- t) garantire l'accesso, senza costi aggiuntivi, alla documentazione e all'ubicazione dell'impianto agli Ispettori Accredia e di Enti preposti al controllo dell'attività di INAL S.r.l. assicurando il corretto svolgimento della Verifica Ispettiva;
- u) garantire l'accesso, senza costi aggiuntivi, alla documentazione e all'ubicazione dell'impianto al personale ispettivo in addestramento e in supervisione INAL S.r.l. assicurando il corretto svolgimento della Verifica Ispettiva;
- v) non inoltrare ad altro Organismo la medesima richiesta di ispezione.

### 10.2. DIRITTI DEL PROPRIETARIO O SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

Il proprietario, o suo legale rappresentante, che sottoscrive con INAL S.r.l. l'attività di verifica ispettiva ha i seguenti diritti:

- a) esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione relativamente al servizio ricevuto;
- b) fare obiezione, comunicandolo per iscritto, circa i nominativi dei tecnici incaricati nel caso possa essere riscontrato un conflitto di interessi e l'INAL S.r.l. provvederà nel caso ad affidare l'incarico ad un nuovo tecnico;
- c) comunicare per iscritto eventuali reclami affinché INAL S.r.l. possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- d) formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori/auditor dandone comunicazione scritta.

### 10.3. DIRITTI E DOVERI DI INAL S.R.L.

INAL S.r.l. si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, purché abilitati alla professione, per l'effettuazione delle attività di ispezione, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

I doveri di INAL S.r.l. sono:

- a) eseguire l'attività secondo quanto prescritto nel presente Regolamento;
- b) operare conformemente a quanto disposto dalla Legislazione vigente in materia di ispezione di impianti elettrici;
- c) garantire idonee coperture assicurative dei rischi derivanti dall'attività svolta al Cliente;
- d) operare secondo i principi di imparzialità, indipendenza di giudizio, integrità e riservatezza;
- e) mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati al Cliente;
- f) comunicare preventivamente al Cliente l'eventuale presenza di ispettori di altri Enti aventi diritto;
- g) qualora ne sia formalmente informato, comunicare agli organi competenti (ove applicabile) i casi in cui aziende siano coinvolte in processi relativi alle Leggi sulle responsabilità da prodotto/servizio difettoso e sulla Sicurezza.

### 11. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 6 DEL D.P.R. 462/01

Il cliente è tenuto a presentare formale richiesta per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi degli artt.4 e 6 del D.P.R. 462/01, mezzo e-mail, PEC e anche telefonicamente.

Le informazioni inserite dal cliente all'interno della "Domanda e affidamento di incarico" devono essere preliminarmente riesaminate.

Ricevuta la domanda di affidamento incarico da parte del cliente, il documento è sottoposto ad AU per accettazione.

Il modulo una volta sottoscritto, costituisce contratto tra le parti; lo stesso viene inviato a mezzo mail solo su esplicita richiesta da parte del cliente.

Una volta conclusa la fase commerciale, vengono pianificate le attività ispettive.

Il Cliente, Proprietario e/o Legale Rappresentante, è tenuto a:

- garantire l'accesso ai locali di ubicazione dell'impianto;
- fornire l'assistenza richiesta al tecnico verificatore;
- presentare al verificatore le informazioni, i dati e la documentazione (dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, planimetria impianto di terra, schemi elettrici unifilari, verbale precedente di verifica periodica e/o straordinaria, se presente, visite di manutenzione dell'impianto, manuale di uso e manutenzione) al fine di poter erogare il servizio richiesto.

L'ispettore incaricato può eseguire l'ispezione solo in presenza di un preposto della sicurezza dell'impianto elettrico in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

In sede di verifica il Tecnico accerta:

- la presenza della documentazione dell'impianto;
- l'esame a vista dei luoghi e degli impianti;
- l'effettuazione delle prove;
- l'eventuale adeguamento a norme tecniche successive;
- le eventuali variazioni e/o modifiche a parti dell'impianto;
- l'ottemperanza delle prescrizioni del verbale di verifica precedente (se applicabile);
- l'annotazione sul registro di impianto dell'esito delle visite obbligatorie di manutenzione.

Ciascun "**Verbale di verifica**" è identificato dal numero di verbale, avente la seguente codifica **NNNN / YY / AA / SS**, in cui:

- **NNNN**, è il numero progressivo di verbale di verifica;
- **YY**, corrisponde alla matricola, univocamente assegnata ad ogni Tecnico verificatore e riportata nel modulo "**Elenco degli Ispettori**";
- **AA**, corrisponde all'anno in cui è stato emesso il Verbale di verifica dal Tecnico;
- **SS**, corrisponde alla sigla identificativa dello specifico settore dell'Organismo in cui si sta operando: "**MT**" per gli impianti di messa a terra, "**SA**" per le scariche atmosferiche, "**LE**" per i luoghi con pericolo di esplosione.

Il tecnico verificatore riporta tutte le evidenze dell'attività ispettiva nella/e relativa/e check list di verifica che riporterà/anno lo stesso numero identificativo del verbale di verifica:

- a. "**Mod. 04-06 CL area 1 - Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche**";
- b. "**Mod. 04-07 CL area 2 - Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000 V**";
- c. "**Mod. 04-08 CL area 3 - Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V**";
- d. "**Mod. 04-09 CL area 4 - Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione**";

che sono moduli di supporto su cui sono registrare i risultati delle misure e delle prove effettuate, i riscontri oggettivi effettuati sull'impianto e le registrazioni annesse che si raccolgono in fase di valutazione dello stesso.

Il tecnico verificatore riporta i risultati di sintesi di tutti i riscontri oggettivi riportati nella/e check-list sul "**Verbale di verifica**" indicando per ciascuna delle voci presenti in tabella una delle seguenti sigle "C", "O", "N.C.", "N.A.", dove:

- **C**: indica la conformità;
- **O**: indica un'osservazione, cioè una non conformità lieve che non pregiudica il mantenimento in esercizio dell'impianto;
- **N.C.**: indica una non conformità tale da pregiudicare il mantenimento in esercizio dell'impianto;
- **N.A.**: indica che per quella specifica attività ispettiva, quella voce non è applicabile.

Le eventuali anomalie riscontrate, lievi (**O**) o gravi (**N.C.**) vengono poi riportate negli spazi *Osservazioni* e *Non Conformità*, dove:

*Osservazioni*: sono rilievi che non compromettono la sicurezza (es. mancanza di targa identificativa, ecc.);

*Non Conformità* sono rilievi dovuti al mancato soddisfacimento di un requisito essenziale di sicurezza cogente che pregiudica il mantenimento in esercizio dell'impianto.

Durante la verifica periodica successiva, il Tecnico si accerta che siano state chiuse tutte le *Osservazioni* della verifica periodica precedente. Nel caso in cui un'*Osservazione* risulti non chiusa alla verifica periodica successiva, essa viene riclassificata come *Non Conformità* qualora la sua gravità sia tale da compromettere l'affidabilità dell'impianto e gli standard di sicurezza stabiliti dalle norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto ad ottemperare a tutte le *Non Conformità* e *Osservazioni* rilevate sul Verbale di verifica. All'ispezione successiva l'ispettore verificherà tale adempimento e in caso contrario riporterà sul "**Verbale di verifica**" quanto ancora non conforme.

Al termine della visita ispettiva il Tecnico esprime un giudizio circa l'esito della verifica effettuata che riporta sul verbale di verifica. Successivamente il verbale di verifica è sottoposto all'attività di controllo e approvazione da parte del Responsabile Tecnico (o dal suo Sostituto), che deve essere svolta entro:

- 15 giorni lavorativi dalla data della Verifica, in caso di Verbale di Verifica con esito positivo;
- 2 giorni lavorativi dalla data della Verifica, in caso di Verbale di Verifica con esito negativo.

### *Verbale di Verifica Periodica con esito positivo*

Il riesame tecnico del "**Verbale di verifica**" viene fatto su piattaforma digitale dal Responsabile Tecnico (o il Suo Sostituto) entro 15 giorni lavorativi dall'esecuzione della verifica stessa.

L'attività di riesame è registrata sul modulo "**Riesame Verbale di Verifica**".

L'ufficio Amministrazione invia il "**Verbale di verifica**" riesaminato positivamente e il "**Riesame Verbale di Verifica**" al Proprietario e/o al Legale Rappresentante entro  $\geq$  5 giorni lavorativi dall'approvazione RT, previo riscontro del pagamento dell'attività di verifica svolta. A richiesta del Cliente assieme al Verbale di Verifica vengono inviate le relative "**Check list di Verifica**".

Nel caso in cui a seguito del riesame del Responsabile Tecnico, l'esito del verbale di verifica del Tecnico venga modificato, viene emesso un "**Verbale di verifica**" con esito negativo, che, a seguito di riesame con esito positivo da parte del RT, viene inviato insieme al "**Riesame Verbale di Verifica**", a cura dell'Ufficio Amministrazione, a:

- Proprietario e/o al Legale Rappresentante;
- Ufficio per la Prevenzione e la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro competente (in caso di verifica di impianto installato in azienda o unità produttiva) o Ufficio Comunale competente (in caso di verifica di impianto installato in condominio).

entro 2 giorni lavorativi dal riesame RT, previo riscontro del pagamento dell'attività svolta.

### *Verbale di Verifica Periodica con esito negativo*

Il riesame tecnico del "**Verbale di verifica**" con esito negativo viene fatto su piattaforma digitale dal Responsabile Tecnico (o il Suo Sostituto) entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione della verifica stessa.

L'ufficio Amministrazione, a seguito del riesame con esito positivo del "**Verbale di verifica**", procede a ratificare l'esito negativo della verifica a:

- Proprietario e/o al Legale Rappresentante
- Ufficio per la Prevenzione e la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro competente (in caso di verifica di impianto installato in azienda o unità produttiva) o Ufficio Comunale competente (in caso di verifica di impianto installato in condominio).

inviando il "**Verbale di verifica**" e il "**Riesame Verbale di Verifica**" entro 1 giorno lavorativo dall'approvazione RT.

L'esito negativo nega il consenso al mantenimento in esercizio dell'impianto; il Cliente conserva il "**Verbale di verifica**" e ottempera alle *Non Conformità* e alle eventuali *Osservazioni* indicate.

Nel caso in cui a seguito del riesame del Responsabile Tecnico, l'esito del verbale di verifica del Tecnico venga modificato, viene emesso un "**Verbale di verifica**" con esito positivo, che viene inviato, a cura dell'Ufficio Amministrazione, al Proprietario e/o al Legale Rappresentante entro 2 giorni lavorativi dal riesame RT, previo riscontro del pagamento dell'attività svolta.

L'ufficio Amministrazione, provvede all'invio del "**Verbale di verifica**" mezzo pec o, qualora non sia possibile o ci sia esplicita richiesta del Cliente, mezzo posta.

Dei documenti di verifica viene effettuata l'archiviazione digitale.

Questo documento è di proprietà di INAL S.r.l. e può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi solo per i fini rispetto ai quali viene rilasciato.

La documentazione tecnica fornita dal Cliente, i rapporti di verifica emessi, le check list di verifica ed ogni altro documento di riferimento, sono conservati da INAL s.r.l. nei propri archivi cartacei e digitali accessibili al solo personale autorizzato e per un periodo di 6 anni.

Nel caso in cui il Cliente dovesse richiedere copia del "**Verbale di verifica**", per gli usi consentiti dalla legge, l'Organismo, visti gli atti, rilascia copia del suddetto verbale nell'arco di 10 giorni lavorativi.

In caso di esito negativo, a seguito di comunicazione da parte del Proprietario della conclusione dei lavori di adeguamento dell'impianto, si procederà a eseguire una verifica straordinaria in accordo all'art. 7 del DPR 462/01 secondo le modalità riportate al successivo § 12.

In caso di modifica all'impianto dopo una verifica periodica, il cliente dovrà darne tempestiva comunicazione a INAL S.r.l. descrivendo le modifiche apportate. In funzione di quanto comunicato dal Cliente e del tipo di modifica, INAL S.r.l. deciderà se effettuare una verifica straordinaria (vedi paragrafo successivo) o valutare tali modifiche nel corso della normale sorveglianza.

### **12. SERVIZI DI VERIFICA STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 462/01**

Il cliente è tenuto ad eseguire la verifica straordinaria del proprio impianto, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 462/01, in caso di:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) modifica sostanziale dell'impianto;
- c) richiesta del datore del lavoro.

Il Tecnico incaricato dell'esecuzione della verifica, prende visione dei rapporti di verifica precedente e la documentazione necessaria per l'espletamento della verifica straordinaria, al fine di analizzare tale documentazione e verificarne la completezza e la conformità, facendo riferimento alla normativa tecnica.

In caso di carenza o non conformità della documentazione, il Tecnico provvede a fare richiesta di integrazione della documentazione mancante.

Se l'analisi documentale ha esito favorevole, il Tecnico incaricato procede alle prove e verifiche in campo dell'impianto, al fine di verificare che i dati forniti e l'impianto stesso siano conformi alla normativa.

Il Cliente, Proprietario e/o Legale Rappresentante dell'impianto oggetto di Verifica Straordinaria, è tenuto a:

- garantire l'accesso ai locali di ubicazione dell'impianto;
- fornire l'assistenza richiesta al tecnico verificatore;
- presentare al verificatore le informazioni, i dati e la documentazione (dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, rapporti di ispezioni precedenti, documentazione tecnica dell'impianto, documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche) al fine di poter erogare il servizio richiesto.

L'ispettore incaricato può eseguire l'ispezione solo in presenza di un preposto della sicurezza dell'impianto elettrico in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

In sede di verifica il Tecnico accerta che sia presente la documentazione dell'impianto ed esamina lo stesso per ciascuno dei casi per cui è prevista la verifica straordinaria. In particolare:

- a) precedente Verbale di verifica periodica con esito negativo: l'ispettore accerta l'ottemperanza delle prescrizioni riportate sul Verbale negativo e verifica, se prevista, la documentazione tecnica;
- b) modifiche sostanziali apportate all'impianto che non rientrano nella ordinaria e straordinaria manutenzione, l'ispettore verifica il corretto funzionamento dell'impianto elettrico sottoposto a modifica;
- c) su richiesta del cliente: l'ispettore acquisisce la documentazione necessaria e procede ad un'ispezione completa.

Per tutti i casi sopra elencati, l'ispettore riporta all'interno dei rapporti di verifica nella sezione Modifiche apportate all'impianto (in caso di verifica straordinaria) la modifica che è stata apportata all'impianto per la quale è stato necessario effettuare la verifica straordinaria e il relativo esito.

Al termine dell'attività ispettiva il Tecnico deve esprimere un giudizio circa l'esito della verifica straordinaria effettuata sul verbale di verifica.

#### *Verbale di Verifica Straordinaria con esito positivo*

L'esito positivo determina la rimessa in esercizio dell'impianto; il Cliente, una volta ricevuto il "**Verbale di Verifica**" e del "**Riesame** Questo documento è di proprietà di INAL S.r.l. e può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi solo per i fini rispetto ai quali viene rilasciato.

**Verbale di Verifica**" mezzo pec o posta, li conserva e ottempera alle eventuali osservazioni indicate sul verbale.

### *Verbale di Verifica Straordinaria con esito negativo*

L'esito negativo nega il consenso alla rimessa in esercizio dell'impianto. INAL fornisce i motivi dettagliati che hanno determinato tale esito e provvede a comunicarlo ufficialmente, entro due giorni lavorativi dall'emissione, a mezzo raccomandata A.R., pec o posta certificata, oltre che al Cliente, anche all'Ufficio per la Prevenzione e la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro competente (in caso di verifica di impianto installato in azienda o unità produttiva) o all'Ufficio Comunale competente (in caso di verifica di impianto installato in condominio).

Il Cliente, una volta ricevuto il verbale di verifica mezzo pec o posta, lo conserva e ottempera alle non conformità riscontrate e alle eventuali osservazioni indicate.

A seguito di comunicazione da parte del Proprietario/Legale Rappresentante della conclusione dei lavori di adeguamento dell'impianto, si procederà a eseguire un'ulteriore verifica straordinaria in accordo all'art. 7 del DPR 462/01 e secondo le modalità nel presente paragrafo.

L'invio del "**Verbale di Verifica**" e del "**Riesame Verbale di Verifica**" al Cliente, anche in questo caso, avviene solo dopo che è stato riscontrato il pagamento dell'attività di verifica svolta. A richiesta del Cliente assieme al Verbale di Verifica vengono inviate le relative "**Check list di Verifica**".

In caso di verifica straordinaria in accordo all'art. 7 del D.P.R. 462/01, le scadenze delle verifiche periodiche vengono calcolate sulla base della data di effettuazione della verifica periodica precedente, mantenendo la medesima periodicità (2 anni o 5 anni, a seconda della periodicità prevista per l'impianto).

In caso il Cliente dovesse richiedere copia del "**Verbale di Verifica**", per gli usi consentiti dalla legge, l'Organismo Abilitato, visti gli atti, rilascia copia del suddetto verbale nell'arco di 10 giorni lavorativi.

### **13. SERVIZI DI VERIFICA STRAORDINARIA CONTESTUALI AI SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA**

La INAL S.r.l. prevede la possibilità, per il Cliente, di eseguire sull'impianto una verifica straordinaria contestualmente all'esecuzione di una verifica periodica.

In particolare, può accadere che la scadenza biennale/quinquennale della verifica periodica coincida con la necessità di effettuare una verifica straordinaria, possibilità che si può verificare in tutti i casi descritti in precedenza e che qui sono riportati:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) modifica sostanziale dell'impianto;
- c) richiesta del datore di lavoro.

Il Tecnico incaricato eseguirà preliminarmente la verifica straordinaria, così come descritto nel paragrafo precedente (§ 12), e nel caso in cui la verifica straordinaria abbia avuto esito positivo procederà all'esecuzione della verifica periodica, come descritto nel paragrafo § 11.

L'esito della verifica straordinaria e della contestuale verifica periodica espresso dal Tecnico verificatore all'interno del Verbale di verifica può essere positivo o negativo. L'esito positivo sarà rilasciato solo se sia la verifica straordinaria che la verifica periodica risulteranno avere entrambe esito positivo.

Per gli impianti per cui viene effettuata la verifica periodica contestuale alla verifica straordinaria, la successiva verifica periodica è stabilita entro i due/cinque anni a partire dalla data della verifica congiunta.

### **14. PROCEDURA PER EVENTUALI RICORSI / RECLAMI**

Il Cliente o una qualunque parte interessata, ove lo ritenga necessario, può presentare reclamo (per iscritto) o anche fare solo delle segnalazioni sfruttando il modulo presente sul sito dell'Organismo, il Cliente, inoltre, può presentare ricorso, anch'esso obbligatoriamente formalizzato per iscritto, avverso le decisioni assunte dalla INAL S.r.l. e deve riportare il riferimento all'atto contro cui viene impugnato e le relative motivazioni addotte.

INAL S.r.l. fornisce sempre risposta scritta e motivata ai reclami ricevuti, sia che questi risultino infondati, sia che questi risultino fondati. In quest'ultimo caso propone le azioni risolutive degli stessi. INAL S.r.l. non prende in considerazione i reclami presentati in forma anonima.

Entro i quindici (15) giorni lavorativi successivi alla ricezione del reclamo/ricorso, INAL S.r.l. comunica a mezzo PEC il recepimento dello stesso e i nominativi delle persone cui ne viene affidata la gestione e risoluzione nonché l'impegno di fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso. Il recepimento e la gestione del reclamo/ricorso non sospendono la vigenza delle decisioni prese da INAL S.r.l. fino alla conclusione della relativa trattazione.

Nella procedura "**Gestione dei Reclami, Ricorsi, Appelli e Segnalazioni**", la cui sintesi è disponibile sul sito web dell'Organismo, sono definite tutte le fasi del processo di gestione dei reclami, dei ricorsi e delle segnalazioni in termini di responsabilità e di metodologie adottate.

Le informazioni relative al reclamo/ricorso e alla sua risoluzione non possono essere rese pubbliche senza il consenso delle parti coinvolte.

Entro trenta (30) giorni lavorativi successivi alla ricezione del reclamo/ricorso, INAL S.r.l. invia una comunicazione scritta mezzo PEC e/o AR al reclamante/ricorrente, nella quale riporta l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti adottati.

### 15. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La INAL S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento, a seguito dell'entrata in vigore di normative tecniche, regolamentari o allo scopo di rendere più efficiente il servizio offerto.

La INAL S.r.l., qualora intervenissero modifiche, provvederà a informare i clienti e alla diffusione del nuovo Regolamento attraverso la pubblicazione sul sito aziendale, per consentire al Cliente di prenderne visione. Dopo 10 giorni dall'informazione al cliente, se non giungono comunicazioni in merito, il Regolamento in nuova revisione si intende accettato.

Qualora il cliente avesse necessità di chiarimenti potrà richiederli a INAL S.r.l., che provvederà a fornire le informazioni necessarie.

Qualora il cliente avesse necessità di chiarimenti potrà richiederli a INAL S.r.l., con sede alla Piazza IV Novembre, n. 4, Milano (MI) Italia, ai seguenti recapiti:

www.inalcert.com – [info@inalcert.com](mailto:info@inalcert.com) pec: [inalsr123@pec.it](mailto:inalsr123@pec.it) Tel. 0283623220

che provvederà a fornire le informazioni necessarie.

### 16. TARIFFARIO

INAL S.r.l. definisce le condizioni economiche applicabili alle attività di ispezione in modo da ottenere un profitto sufficiente a garantire l'indipendenza nell'esecuzione delle sue attività e a permettere il miglioramento continuo dei servizi offerti.

Le tariffe di INAL S.r.l. oltre ad essere riportate nelle singole offerte e relativi contratti rilasciati ai clienti, sono indicate nell'apposito Tariffario.

L'importo complessivo indicato nel contratto si intende comprensivo di tutti gli oneri dovuti alla INAL S.r.l. per l'esecuzione della valutazione di conformità dell'impianto, nulla escluso.

Detto Tariffario, ed eventuali successive modifiche dello stesso, verranno trasmessi dall'Organismo alle autorità di sorveglianza, qualora richiesto.

Qualora, per motivi non dipendenti dalla INAL S.r.l., durante le fasi di ispezione non sia possibile effettuare gli esami, le prove e i controlli per la regolare esecuzione delle stesse, il Cliente riconoscerà comunque alla INAL S.r.l. un rimborso, la cui entità è specificata nelle condizioni contrattuali a tergo dell'affidamento di incarico sottoscritto dal Cliente, delle spese e oneri comunque sostenuti per l'organizzazione e la predisposizione della verifica.

Il Cliente nel caso voglia rescindere dal contratto deve far pervenire relativa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC entro e non oltre tre mesi prima della data di scadenza della verifica periodica. In caso di recesso oltre il termine prestabilito il Committente è tenuto a versare a INAL una somma pari al 50% dell'importo pattuito per l'intera prestazione a titolo di ristoro dei danni e perdite arrecati alla stessa INAL, somma che è stata preventivamente concordata ed accettata dalle parti.

### 17. FATTURAZIONE

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nei singoli affidamenti di incarico.

Il Cliente dovrà corrispondere a INAL il corrispettivo pattuito entro e non oltre i 20 giorni dal ricevimento della fattura. Gli importi tariffari sono esclusi IVA e comprensivi dei costi di trasferta dell'ispettore e sono validi per tutta la durata del contratto.

Vale, in generale, comunque, quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di controllo richieste e contrattualizzate la INAL S.r.l. si riserva la facoltà di addebitare gli importi previsti nelle clausole contrattuali presenti nei singoli moduli di affidamento di incarico;

*Questo documento è di proprietà di INAL S.r.l. e può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi solo per i fini rispetto ai quali viene rilasciato.*

## Regolamento per l'Ispezione

### Reg.-462 "Regolamento per l'Ispezione"

REV. 2 DEL 19/07/2024

- nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte di INAL S.r.l. sulla base del costo previsto nel Tariffario e definito a tergo dell'affidamento di incarico;
- INAL S.r.l. si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stato stipulato il contratto.

### ALLEGATO A – INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

in seguito all'entrata in vigore del Codice sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016) ed in conformità a quanto disciplinato dall'art. 13 delle disposizioni di legge in oggetto, desideriamo comunicarVi quanto segue:

#### **Finalità del trattamento:**

I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti ordinarie finalità: commerciali, amministrative, contabili, esecuzione di obblighi derivanti del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a sue specifiche richieste, gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, transazioni, recupero crediti, controllo della soddisfazione del cliente, compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario ed attività promozionale.

I dati sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente ulteriormente trattati.

#### **Modalità del trattamento:**

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l'interessato, raccolta dei dati presso terzi, raccolta dei dati attraverso la consultazione di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità, raccolta dei dati mediante strumenti elettronici, trattamento posto in essere con e senza l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, conservazione dei dati per il periodo strettamente necessario al loro utilizzo ed agli obblighi di legge.

#### **Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:**

L'interessato è tenuto a fornire tutti i dati richiesti, necessari ai fini dell'elaborazione e successiva presentazione delle offerte commerciali ed ai fini dell'espletamento delle pratiche fiscali, amministrative, contabili obbligatorie ai sensi di legge, nonché per adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali.

#### **Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:**

Il mancato conferimento dei dati non darà la possibilità di presentare l'offerta commerciale e di procedere di conseguenza con la fornitura del servizio da Voi richiesto, né di adempiere agli obblighi contrattuali.

Il consenso al trattamento non Vi viene richiesto, in quanto il trattamento è svolto per adempiere ad obblighi contrattuali e per assolvere ordinarie finalità amministrative e contabili (provvedimento del 19 giugno 2008, inerente **semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità di tipo amministrativo e contabile**).

#### **Evidenziamo che:**

Il trattamento dei dati Vs. personali da noi posto in essere non riguarda informazioni di natura sensibile.

La nostra struttura ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza, di accesso e custodia dei dati in conformità a quanto dettato dal D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016.

#### **Comunicazione dei dati a terzi:**

I Vs. dati verranno di prassi comunicati ai seguenti organi: banche ed istituti di credito (per gli emolumenti legati alla forma di pagamento concordata), commercialista (per l'assistenza e consulenza sotto i profili contabili ed amministrativi), potranno inoltre essere esibiti, agli organi di controllo che ne facessero richiesta in caso di ispezioni ed accertamenti alla nostra azienda.

Verranno inoltre comunicati a studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese ed imprenditori che erogano a noi determinati servizi tecnici, ad enti competenti a rilasciare autorizzazioni specifiche e ad assicurazioni in caso di controversie per fattispecie coperte da polizze di indennizzo professionale.

In caso di operazioni volte alla risoluzione di contenziosi in genere potranno inoltre essere comunicati al professionista che fornisce assistenza e consulenza legale all'azienda, all'Autorità Giudiziaria competente ed ad aziende che si occupano di recupero crediti.

I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione e sono trattati dal Titolare del trattamento e dal personale interno, incaricato del trattamento ivi compresi dai dirigenti, amministratori, saranno inoltre trattati dai sindaci e da agenti rappresentanti.

Titolare e Responsabile del trattamento;

**Titolare del trattamento dei dati è INAL S.r.l. con sede Piazza IV Novembre, n.4 – 20124 Milano (MI) Italia.**

**Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti, è l'Amministratore Unico Antonino Capri**

#### **Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e Artt. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 196/2003; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Potrete esercitare i Vs. diritti in ogni momento, rivolgendo le richieste a INAL S.r.l. con sede Piazza IV Novembre, n.4 – 20124 Milano Italia.

INAL tel. 13057020966  
Piazza IV Novembre  
Milano (MI) 20124